



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 54 del 30/07/2015

OGGETTO:

INDIRIZZI OPERATIVI IN MERITO AL TRASFERIMENTO AGLI ENTI RELIGIOSI TERRITORIALI DELLA QUOTA PARTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESTINATA ALLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 16:00 del seguente giorno mese ed anno:

30 luglio 2015

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	Sindaco	Presente
ZOBOLI LAURA	Assessore	Presente
TADDIA MAURO	Assessore	Presente
CARPANI LUISA	Assessore	Presente
SCRIVANO DOMENICO	Assessore	Presente

Partecipa il DEGLI ESPOSTI GIACOMO Vicesegretario Generale.

Il sindaco, MUZIC CLAUDIA riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47 del D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**INDIRIZZI OPERATIVI IN MERITO AL TRASFERIMENTO AGLI ENTI RELIGIOSI
TERRITORIALI DELLA QUOTA PARTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA DESTINATA ALLE ATTREZZATURE RELIGIOSE**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- Il DPR 380/2001, che recepisce quale testo unico, le disposizioni della L. 10/1977 in materia edilizia e in particolare di contributo di costruzione;
- La delibera di consiglio regionale n. 849 del 1998, che regola la disciplina degli oneri di urbanizzazione, e che in particolare all'art. 1.9 reca disposizioni relativa alla quota di oneri di urbanizzazione secondari afferenti alle attrezzature religiose;
- L'accordo relativo alle modalità gestione delle quote di oneri di urbanizzazione secondaria da trasferire agli enti religiosi nel comune di Argelato, stipulato in data 21.9.2001 tra don Francesco Ravaglia, rappresentante degli enti Religiosi di culto cattolico, e il sig. Davide Poli, rappresentante della congregazione dei testimoni di Geova approvato con deliberazione di giunta comunale n. 160 del 27.11.2001;

Visto che:

- L'accordo citato prevede un accantonamento triennale degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria (OOUU2) afferenti alle attrezzature religiose, importi che possono essere trasferiti agli enti religiosi territoriali previa domanda documentata e secondo la le modalità e la ripartizione ivi previste;
- Si evidenzia la necessità di impartire indirizzi operativi alla disciplina degli accantonamenti triennali e alla liquidazione dei relativi importi, sussistendo apparente ambiguità testuale nell'art. 2 c. 4 dell'accordo, relativamente al periodo di emissione delle fatture quietanzate idoneo alla loro validità ai fini del contributo:
 - a. Nella parte dell'articolo in cui si enuncia il principio giuridico (primo capoverso), la norma pare far riferimento al periodo del triennio precedente la data della domanda;
 - b. Nella parte dell'articolo in cui si sviluppa un esempio (secondo capoverso), la norma pare far riferimento al solo anno antecedente la domanda;

Ritenuto opportuno ammettere a contributo, fino alla concorrenza degli accantonamenti del triennio precedente e non oltre, le domande che rechino fatture emesse nel triennio antecedente la domanda (come previsto nel paragrafo a. che precede), in quanto:

- aderente alle finalità dello specifico accordo, volto a garantire il contributo agli enti religiosi per spese effettivamente sostenute per attrezzature religiose, limitatamente alle somme introitate dal comune nel triennio precedente la domanda, con riferimento alla quota di OOUU2 all'uopo destinata per legge;
- aderente alle finalità della norma di riferimento (DPR 380/2001 e DCR 849/1998);

- ragionevole e opportuno sotto il profilo pratico, consentendo un'articolazione della spesa sufficientemente elastica da parte degli enti religiosi, senza che questo influisca sostanzialmente sul meccanismo comunale di accantonamento e liquidazione;

Visti:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. e i.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale;
- gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

A voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare il seguente criterio operativo: *“sono ammissibili le domande corredate di fatture emesse e quietanzate nel triennio precedente l'anno della domanda stessa, fino a concorrenza degli importi accantonati nel medesimo periodo temporale per ciascun ente religioso”*;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 30/07/2015

OGGETTO:

**INDIRIZZI OPERATIVI IN MERITO AL TRASFERIMENTO AGLI ENTI RELIGIOSI
TERRITORIALI DELLA QUOTA PARTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
DESTINATA ALLE ATTREZZATURE RELIGIOSE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO GENERALE
DEGLI ESPOSTI GIACOMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).